

RACCOLTA FIRME – PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE

"Istituzione del Servizio di Psicologia del Territorio della Regione Campania"

Si comunica che presso il Dipartimento Segreteria Generale sono disponibili i moduli per la raccolta firme per la proposta di legge ad iniziativa popolare presentata dall'Ordine degli Psicologi della Campania, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, diretta all'istituzione, nella nostra regione, del Servizio di "Psicologia del Territorio".

I cittadini residenti nel Comune di Napoli interessati, previa esibizione di un valido documento di identità dal quale si evinca la residenza, potranno firmare presso l'Ufficio del Vicesegretario Generale, sito in Palazzo San Giacomo - Piazza Municipio – II^ piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30, nonché presso le sedi delle dieci Municipalità dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Si rende noto che il Comitato promotore provvederà al ritiro dei moduli il giorno 23 novembre, pertanto sarà possibile firmare fino al giorno 22 novembre c.a..

Di seguito si riporta il testo della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1

(Istituzione e finalità del "Servizio di Psicologia del Territorio")

1. Al fine di garantire ai cittadini della regione Campania l'accesso a prestazioni sociali attinenti alle discipline psicologiche, è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione Campania, il Servizio di Psicologia del Territorio. Tale Servizio rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività psicologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. I Comuni, in forma singola o associata, ovvero gli Ambiti Territoriali, competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della regione Campania, prevedono nei Piani Sociali di Zona i servizi di cui al comma 1 disciplinandone il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Il servizio di cui al comma 1 è garantito in ogni Ambito Territoriale, con la presenza di almeno un operatore ogni diecimila abitanti.
4. Il Servizio di Psicologia del Territorio è finalizzato a:
 - promuovere il pieno ed armonico sviluppo psicologico dell'individuo in relazione ai contesti di vita (familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari);
 - contribuire al benessere nei sistemi di convivenza, fronteggiare e prevenire fenomeni di disagi relazionali in famiglia, scuola, comunità.

Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio di Psicologia del Territorio)

Il Servizio di Psicologia del Territorio svolge le seguenti attività:

- a) interventi in contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale;
- b) interventi in Centri di Accoglienza/Assistenza per donne maltrattate;
- c) interventi a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e psicologica;
- d) interventi in favore delle famiglie con membri con disabilità;
- e) interventi in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione;

- f) interventi in favore di famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
- g) interventi in favore di minori e adulti dell'area penale;
- h) interventi che favoriscano la piena integrazione psicosociale dei cittadini immigrati;
- i) interventi di informazione e consulenza finalizzati al benessere della scuola, al successo formativo e alla prevenzione, al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio.

Art. 3

(Requisiti degli operatori)

I "Servizi di psicologia Territoriale" di cui alla presente legge, si avvalgono, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di operatori psicologi iscritti alla sezione A dell'Albo degli Psicologi.

Art. 4

(Norma finanziaria)

I Servizi di cui alla presente legge sono finanziati nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione dei Piani Sociali di Zona senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

I Servizi di cui all'art. 1, comma 1, entrano in vigore, per ciascun Ambito Territoriale Sociale, all'adozione del rispettivo Piano Sociale di Zona approvato successivamente, e comunque non oltre tre anni, a partire dalla data di esecutività della presente legge. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del vigente Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.